



Bruxelles, 17.11.2022  
C(2022) 8461 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 17.11.2022**

**che approva il programma "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Puglia in Italia**

**CCI 2021IT16FFPR002**

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

# DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17.11.2022

**che approva il programma "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Puglia in Italia**

**CCI 2021IT16FFPR002**

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In data 6 maggio 2022, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, il programma "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") e del Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Puglia in Italia.
- (2) Il programma è stato redatto dal Italia di concerto con i partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
- (3) Il programma contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 ed è stato redatto conformemente al modello di cui all'allegato V del medesimo regolamento.
- (4) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, il programma illustra la valutazione dell'Italia in merito al rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali e delle condizioni abilitanti tematiche collegate agli obiettivi specifici selezionati per il programma. La Commissione prende atto della valutazione dell'Italia in merito al mancato rispetto di una condizione abilitante tematica. A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese relative a operazioni connesse all'obiettivo specifico o agli obiettivi specifici interessati dalla condizione abilitante non soddisfatta possono essere incluse nelle domande di pagamento, ma non dovrebbero essere rimborsate dalla Commissione fino a quando la

---

<sup>1</sup> GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159.

Commissione non abbia informato lo Stato membro del rispetto della condizione abilitante a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, primo comma, di tale regolamento.

- (5) Conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione ha valutato il programma e ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo in data 29 giugno 2022. In data 19 ottobre 2022 l'Italia ha trasmesso informazioni aggiuntive e in data 7 novembre 2022 ha presentato una revisione del programma.
- (6) La Commissione ha concluso che il programma è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e ai regolamenti (UE) 2021/1058<sup>2</sup> e (UE) 2021/1057<sup>3</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, è coerente con l'accordo di partenariato dell'Italia e tiene conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, delle pertinenti sfide individuate nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima e dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali.
- (7) A norma dell'articolo 86, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>. Nella presente decisione occorre tuttavia definire gli elementi necessari per l'assunzione degli impegni di bilancio relativi al programma.
- (8) A norma dell'articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, è necessario fissare per ciascuna priorità il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi. È inoltre necessario precisare se il tasso di cofinanziamento per la priorità si applica al contributo totale, compreso il contributo pubblico e privato, o al contributo pubblico.
- (9) La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione per quanto riguarda la conformità di ogni operazione finanziata nell'ambito del programma alle norme sugli aiuti di Stato applicabili al momento in cui è erogato il sostegno.
- (10) È pertanto opportuno approvare il programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

È approvato il programma "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno congiunto a titolo del FESR e del FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Puglia in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, presentato nella sua versione definitiva in data 7 novembre 2022.

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

<sup>4</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

### *Articolo 2*

1. L'importo massimo a titolo del FESR e del FSE+ per l'intero periodo di programmazione e per anno, è fissato nell'allegato I.
2. L'importo massimo del sostegno per il programma è fissato a 3 792 544 726 EUR, da finanziarsi a titolo delle seguenti linee di bilancio specifiche secondo la nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022:  
05 02 01.01: 3 010 175 541 EUR (FESR – regioni meno sviluppate);  
07 02 01.01: 782 369 185 EUR (FSE+ – regioni meno sviluppate).
3. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità per categoria di regioni e per fondo è fissato nell'allegato II. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità si applica al contributo pubblico.

### *Articolo 3*

Sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione di:

- Condizione abilitante tematica ‘2.5. Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue’.

### *Articolo 4*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17.11.2022

*Per la Commissione*

*Elisa FERREIRA*

*Membro della Commissione*

